

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Prestazioni

Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Roma, 27 Giugno 2007

Circolare n. 97

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 2

OGGETTO: ||**Convenzione tra l'INPS e l'Unione Sindacati Autonomi Nazionale (UNSAIU) per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell'art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n.485. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.** |||

SOMMARIO: *Si forniscono le istruzioni operative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la UNSIAU, per la riscossione dei contributi associativi su pensioni.*

In data 11 aprile 2007 il Presidente dell'Istituto, Avv. Gian Paolo Sassi, ha sottoscritto la convenzione (v. allegato 1) con l'Unione Sindacati Autonomi Nazionale (UNSAIU), per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. Di seguito si chiariscono i punti più significativi della convenzione.

SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.

L'articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. Per rispondere ad una esigenza di trasparenza riprende letteralmente il contenuto dell'articolo 23 octies della legge 11/8/72, n. 485: hanno diritto, infatti, di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS.

Resta quindi confermato che l'articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

MODALITA' DI RILASCIO DELLA DELEGA.

L'articolo 2 dispone che la delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall'Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere controfirmata dal responsabile locale dell' UNSIAU.

A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all'INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture periferiche dell'Istituto, a cura della sede locale, ovvero degli uffici centrali dell' UNSIAU.

DECORRENZA DELLA DELEGA.

L'articolo 3 prevede che la nuova delega e/o la revoca saranno acquisite e avranno efficacia entro tre mesi dalla loro presentazione.

Pertanto le deleghe rilasciate da persone già titolari di pensione, devono essere presentate da parte dell'UNSIAU alla Struttura dell'INPS che ha in carico la pensione stessa e produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della presentazione.

Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall'incaricato, abilitato mediante comunicazione all'INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell'INPS all'UNSIAU con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell'avvenuta presentazione.

Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio ciascuna Struttura periferica metterà a disposizione alla struttura locale dell'UNSIAU:

1. l'elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate riferito alle deleghe presentate nel trimestre precedente. Per le deleghe non attivate dovrà essere precisato il motivo della mancata attivazione;
2. l'elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione;
3. l'elenco di coloro che hanno presentato revoca.

DECORRENZA E VALIDITA' DELLA REVOCA.

Resta confermato che, qualora il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di due o più Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell'effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell'INPS, a meno che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in questa ipotesi sarà considerata produttiva di effetti la delega presentata successivamente.

E' comunque escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura periferica procederà all'acquisizione della revoca, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura stessa.

Rispetto alle convenzioni precedenti, è stata apportata una modifica all'art.3 della convenzione che riguarda le revoche che pervengono direttamente all'INPS: per queste infatti non sussiste più, per la Struttura, l'obbligo di avvisare l'Organizzazione sindacale della comunicazione di revoca, preventivamente all'acquisizione della revoca stessa.

MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.

L'ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

- 1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.

Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l'UNSAIU.

ESONERO DA RESPONSABILITA'

Con l'articolo 10 della convenzione, l'UNSAIU esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, l'UNSAIU si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.

RAPPORTI A LIVELLO LOCALE.

I rapporti a livello locale con le strutture periferiche dell'UNSAIU, saranno intrattenuti dal Responsabile dei rapporti con l'utenza, al quale i Rappresentanti dell'UNSAIU dovranno fare riferimento per risolvere ogni eventuale problematica.

I problemi che non trovino soluzione in tale sede, saranno rappresentati a livello centrale per l'esame da parte della Direzione Generale e delle strutture nazionali dell'UNSAIU.

CODICE INPS

Il codice INPS assegnato all' UNSIAU è il seguente: B8

ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dell' UNSIAU sono stati istituiti i seguenti conti:

GPA 25/195 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;

GPA 27/195. - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Il conto GPA 27/195 dovrà, naturalmente, essere movimentato a partire dall'esercizio 2008.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente da questa Direzione Generale.

Nell'allegato n.2 vengono riportati i conti sopra citati.

IL DIRETTORE GENERALE
CRECCO

Allegato 1

CONVENZIONE FRA L'INPS E LA UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UNSAIU), PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE MEDIANTE TRATTENUTA SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, AI SENSI DELL'ART. 23 OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972, N. 485.

L'anno 2007, il giorno 11 del mese di aprile, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi e l'Unione Sindacati Autonomi Nazionale (più brevemente denominata UNSIAU), nella persona del Coordinatore Nazionale, Giovanni De Rosa

visto:

- la deliberazione n 36 del 28.03.07;
- l'articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all'Associazione interessata;
- il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali;
- la nota n. 4203 del 5.03.07, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1

I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, possono esercitare il diritto di versare i contributi sindacali alla UNSIAU, stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'INPS sul proprio trattamento di pensione.

Art.2

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'art.1, avverrà mediante delega, secondo il testo predisposto dall'INPS, sentite le Organizzazioni sindacali dei pensionati, debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale del Sindacato che vi apporrà anche il timbro dell'Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'Associazione, a ciò abilitati, dovranno essere segnalati per iscritto alle Strutture periferiche INPS competenti per territorio.

Art.3

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS, che ha in carico la pensione stessa.

La delega, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, nonché quella presentata in concomitanza di domanda di pensione, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS che ha in carico la pensione.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura territoriale dell'INPS procederà all'acquisizione della revoca stessa, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data di presentazione.

Nel caso in cui il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell'effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell'INPS.

Ogni delega successiva produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.

Art.4

La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione – compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

1. 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2. 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD
3. 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD .

Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste ai commi precedenti.

La misura del contributo sindacale deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega.

La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di pensione.

Art.5

L'INPS versa all'Associazione acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

Fino a quando l'INPS non avrà elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, e comunque non oltre il mese di aprile, l'entità degli acconti da corrispondere alla UNSIAU è

stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Organizzazione stessa nell'anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte delle pensioni, di cui al precedente art.1, per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente, sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancario successivo.

Art.6

All'Associazione viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sulle pensioni di nuova liquidazione, in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa è avvenuta.

La misura dell'acconto è determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sulle pensioni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.

Art.7

I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o per qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Associazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Art.8

L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002, cioè:

- Gestione delega: € 0.02
- Nuova delega: € 0.35
- Cancellazione delega: € 2.01
- Variazione delega: € 2.54

E' a carico dell'Associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai commi precedenti.

Art.9

Le rimesse monetarie all'Associazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dalla sede centrale della Organizzazione stessa con le modalità da questa indicate.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all'Associazione.

Art.10

L'INPS è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle pensioni assoggettate alle ritenute sindacali e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.

Pertanto la UNSIAU esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.

Art.11

L'INPS mette a disposizione di ciascuna Organizzazione sindacale convenzionata un'apposita banca dati delle deleghe sindacali che l'Organizzazione stessa potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.).

La consultazione potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dall'Autorità Garante della "privacy".

Art.12

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. La richiesta di rinnovo annuale da parte della UNSIAU, dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto:

Il Presidente dell' INPS
Avv. Gian Paolo Sassi

Il Coordinatore Nazionale della
UNSIAU
Giovanni De Rosa

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GPA 25/195
Denominazione completa	Contributi sindacali trattenuti per conto dell'Unione Sindacati Autonomi Nazionale (UNSAIU) sulle pensioni pagate nell'anno in corso – Art. 23-octies della legge n.485/1972
Denominazione abbreviata	CTR.SIND.C/UNSAIU–ART.23-OCTIES L.485/72 A.C.
Tipo variazione	I
Codice conto	GPA 27/195
Denominazione completa	Contributi sindacali trattenuti per conto dell'Unione Sindacati Autonomi Nazionale (UNSAIU) sulle pensioni pagate negli anni precedenti – Art. 23-octies della legge n.485/1972
Denominazione abbreviata	CTR.SIND.C/UNSAIU–ART.23-OCTIES L.485/72 A.P.